

Registro Generale n.	1/18
protocollo CFA n.	1/18
	FANTONI NUNES
decisione CFA il	14/6/18
pubblicazione il	17/7/18

OGGETTO

Revisione sentenza n. 3 del 10.6.2016
--

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:

avv. Maurizio Napoli – Presidente estensore

prof. Giuliano Balbi – Consigliere relatore

avv. Tommaso Toniolo – Consigliere f.f.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento avente ad oggetto ricorso proposto dai tesserati sigg.ri Fulvio Fantoni (FNV0010) e Claudio Nunes (NND004) per la revisione, ovvero per la revocazione, a seguito della decisione di proscioglimento del CAS di Losanna, della sentenza n. 3 del 10.6.16 resa da questa Corte, con la quale agli stessi era stata inflitta la sanzione di anni tre di sospensione per il danno all'immagine arrecato alla FIGB, quali giocatori tesserati che più volte avevano rappresentato la nazionale italiana cogliendo numerosi e prestigiosi risultati internazionali; tanto a seguito di procedimento disciplinare incardinato e susseguente a loro partecipazione, nella difesa dei colori della rappresentativa nazionale del Principato di Monaco, al Campionato Europeo 2014, nel corso del quale erano stati incolpati di aver usato informazioni non autorizzate.

FATTO

I fatti presupposti alla vicenda sono conosciuti dalla maggioranza dei bridgisti

italiani. Nel settembre 2015 i nostri due tesserati oggi ricorrenti, allora n. 1 e 2 del *ranking* mondiale, furono accusati di aver trasmesso informazioni non autorizzate durante lo svolgimento del Campionato Europeo cui essi partecipavano difendendo i colori del Principato di Monaco; la qual cosa veniva innanzitutto evidenziata dall'esame di alcune registrazioni operate da un giocatore norvegese che aveva provveduto a far pubblicare su internet taluni brevi filmati che sembravano deporre in tal senso.

A seguito di tanto per prima la *European Bridge League*, che organizzava il campionato, aveva promosso un procedimento disciplinare a loro carico; immediatamente dopo la Procura Federale della FIGB aveva contestato agli stessi la violazione dei principi fondamentali dello sport e il discredito dato al movimento bridgistico italiano.

Il procedimento innanzi alla nostra giurisdizione interna si concludeva con la sentenza della Corte n. 3 del 18.6.16, estesa dallo stesso odierno Giudice, che, confermando la decisione del Tribunale Federale, allora impugnata, infliggeva agli stessi la sospensione per anni tre sul presupposto del grave danno all'immagine arrecato dai tesserati al nostro movimento. Tale sentenza veniva confermata dal Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado della giurisdizione sportiva, con sentenza n. 20/16.

Nel frattempo veniva deciso anche il procedimento iniziato dalla EBL; con sentenza 18.6.16 la stessa infliggeva ai tesserati la sanzione della sospensione di anni cinque oltre al divieto perpetuo a partecipare a competizioni in coppia.

Entrambe le sentenze venivano impuginate dai tesserati; quella del Collegio di Garanzia innanzi al TAR Lazio, quella della Commissione Disciplinare della EBL innanzi al CAS (*Court of Arbitration of Sport*) di Losanna.

Per quanto attiene al primo giudizio, il TAR, rigettata la richiesta di sospensiva della sentenza, ha fissato udienza di discussione nel merito per il 18.12.2018; per quanto attiene al secondo, il CAS ha accolto il ricorso dei tesserati con sentenza 10.1.18 in quanto, nel contrasto tra le consulenze tecniche disposte e depositate, ben sette di cui tre disposte dal CAS, quella Corte riteneva che non fosse raggiunta la certezza della prova delle condotte illecite degli odierni ricorrenti. La sentenza della EBL, quindi, veniva riformata e il ricorso accolto con il proscioglimento dei tesserati Fantoni e Nunes.

Di qui l'istanza degli stessi che, pur evidenziando la inammissibilità della domanda ex art. 57 R.G. FIGB, ostando a quella la pendenza del giudizio innanzi al TAR, correttamente si rivolgevano a questa Corte richiedendo un provvedimento che, nel contrasto dei giudicati, potesse certificare quello per loro più favorevole. Essi, nella sostanza del ricorso, affermavano che non potesse essere considerato colpevole chi, per gli stessi fatti, era stato prosciolto da altra giurisdizione.

Fissata l'udienza di discussione, alla stessa intervenivano i tesserati, rappresentati dai loro legali avv. Vinciguerra e Grassani, e il P.F. dott. Edoardo D'Avossa il quale depositava ampia memoria.

I tesserati, insistendo nelle richieste, confermavano la loro volontà di porre fine al contenzioso in essere, impegnandosi a non giocare più in coppia tra loro, evidenziando nel contempo che tale loro decisione fosse determinata esclusivamente da motivi di opportunità, senza che sottendesse alcuna ammissione di colpa. Dopo ampia discussione dei legali interveniva il P.F. il quale ribadiva la correttezza in diritto del principio che governava la istanza dei tesserati. Egli, con il suo intervento, concordava con il principio che in presenza di due sentenze contrastanti dovesse ritenersi prevalente quella più favorevole per il tesserato.

Questa Corte depositava dispositivo, accogliendo il ricorso. Oggi rende le seguenti motivazioni in

DIRITTO

1) Si è detto in fatto che il dispositivo di accoglimento del ricorso è già stato depositato da questa Corte dopo lo svolgimento della Camera di Consiglio. Oggi si svolgono le motivazioni di tale accoglimento.

Tiene a precisare questa Corte che chi oggi rende questa sentenza è lo stesso Organo di Giustizia che un biennio addietro rese la grave sanzione nei confronti dei tesserati ricorrenti, che l'estensore è sempre quel Presidente della Corte e che la Procura Federale che all'epoca chiese gravi sanzioni per i nostri tesserati oggi si adegua alla richiesta di concessione del provvedimento.

Questa è la civiltà giuridica, quella che deve portare alla fiducia assoluta nelle istituzioni e che governa la Giustizia della nostra Federazione.

2) La questione preliminare che deve qui esaminarsi è quella relativa al contrasto della istanza di revisione con l'art. 57 ultimo comma del Regolamento di Giustizia FIGB, che prevede la inammissibilità del ricorso laddove il ricorrente abbia

agito innanzi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria. Gli odierni ricorrenti, infatti, avverso la sentenza 20/16 del Collegio di Garanzia che confermava quella resa da questa Corte, hanno proposto ricorso al TAR Lazio (L. 220/2003).

Ritiene questa Corte che tale inammissibilità non debba essere qui rilevata.

Con le modifiche portate al Codice della Giustizia Sportiva CONI, approvato con deliberazione n. 1590 del Consiglio Nazionale del 9 aprile 2018, infatti, dall'art. 63, che disciplina la revisione e la revocazione, è stata eliminata la previsione di inammissibilità in tali ipotesi.

Tale previsione, allo stato, permane nel nostro Regolamento di Giustizia non avendo il nostro legislatore interno ancora provveduto, in relazione al brevissimo tempo trascorso, a prendere atto delle modifiche imposte dal CONI.

Sulla base del principio di non contraddittorietà, immanente a qualsiasi ordinamento giuridico, appare tuttavia corretto ritenere che l'ultimo comma dell'art. 57 R.G. debba oggi ritenersi automaticamente caducato, pur nelle more di un intervento esplicito di modifica da parte del legislatore federale, intervento, si badi, non discrezionale, esistendo un preciso obbligo di uniformità. D'altronde *lex superior derogat inferiori*, e non sarebbe nel contempo legittimo far "pagare" ai nostri tesserati gli eventuali tempi lunghi dell'iter di modifica. Tantomeno, sulla base del principio costituzionale di uguaglianza, immaginare che i tesserati delle diverse federazioni vedano le loro istanze valutate in modo differente a seconda della differente tempestività delle singole Federazioni a porre in essere un adeguamento per tutte doveroso.

Non essendovi, peraltro, la possibilità di sollevare presso altra giurisdizione il conflitto tra norme, la soluzione più corretta, ad avviso di questo Collegio, consiste nel riconoscere il carattere *self-executing* della norma sovraordinata, ritenendola direttamente operativa nel sistema subordinato. In caso di contrasto il Giudice federale sarà dunque tenuto all'automatica disapplicazione della norma regolamentare.

Il fatto che l'istanza di revisione sia stata presentata prima della ricordata modifica del CGS CONI non appare rilevante, in ragione della pacifica retroattività delle norme di carattere procedimentale, sicuramente incontrovertibile se le intervenute modifiche operano *in bonam partem*.

3) Ritiene la Corte che sia preliminare e indispensabile allo svolgimento della

motivazione un ragionamento di diritto che governa le ragioni di questo intero procedimento. Il nostro Regolamento di Giustizia, infatti, all'art. 57 disciplina il giudizio di revisione senza, però, far rientrare il caso di specie nelle ipotesi in cui la stessa revisione della pronuncia possa essere concessa.

Ma essendo la vicenda in esame – contraddittorietà di giudicati in relazione al medesimo fatto - prevista dalle norme dell'ordinamento statale, questa Corte, che più volte ha espresso tale principio, ritiene che quelle previsioni debbano applicarsi anche all'interno del nostro ordinamento sportivo.

L'ordinamento sportivo, infatti, è ordinamento subordinato a quello statale che tollera la sua esistenza in quanto le norme dettate non siano in contrasto con quelle dell'ordinamento superiore.

Tale principio che governa la necessità per il legislatore dell'ordinamento subordinato di conformarsi alla Costituzione e alle altre norme primarie, viene comunemente espresso per individuare quegli ordinamenti subordinati e/o tollerati dall'ordinamento statale nel brocardo "*superiorem non recognoscens*"; e tra questi ordinamenti è naturalmente ricompreso l'ordinamento sportivo (Corte Cost., sentenza n. 49/2011).

L'ordinamento statale, infatti, che si può definire generale, ha una organizzazione che detiene la forza e il potere di normazione generale che vincola tutti i componenti del gruppo che concorrono a formare lo Stato (Art. 54 co. 1 Cost.: "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e leggi").

Tale ordinamento è originario, perché deriva da se stesso la propria esistenza, sovrano, perché ha la possibilità di imporre con la forza le determinazioni assunte, assoluto, perché può determinare la rilevanza di qualunque altro ordinamento che operi nell'ambito dell'ordinamento generale, nel senso che l'ordinamento che agisce nell'ambito di uno Stato deve assoggettarsi alle norme di questo.

Nel modello pluralistico, infine, è essenziale il riconoscimento della pluralità degli ordinamenti giuridici e la conseguente definizione dei rapporti fra questi ultimi e quello statale.

Gli ordinamenti "derivati", allora, vigono perché l'ordinamento originario lo consente. E che essi debbano uniformarsi a quest'ultimo è indubitabile, anche ai sensi, per tutti, degli artt. 17 co. 1 e 19 Cost.

Di talché, in mancanza di espresse previsioni all'interno del nostro Regolamento di Giustizia, questa Corte è tenuta ad applicare le norme sul punto contenute nel Codice di Procedura Penale, che governano il caso di specie, nel solco della interpretazione delle stesse data dalla Giurisprudenza.

4) Nel caso oggi sottoposto alla Corte, dopo la prima sentenza di condanna della EBL susseguita dalla sentenza pronunciata da questa Corte su eguali presupposti ma per differenti motivazioni di diritto – danno all'immagine –, la pronuncia del CAS di Losanna, in sede di appello alla sentenza della EBL, ha pronunciato definitivamente il proscioglimento del tesserati, non essendosi raggiunta nel procedimento la prova della colpevolezza degli incolpati.

Il giudicato contrastante, pur non rientrando nella espresa previsione dell'art. 57 del Regolamento di Giustizia FIGB come presupposto del provvedimento di revisione è, però, circostanza prevista dalla Legge Statale come presupposto del provvedimento di revisione.

Infatti il nostro Codice di Procedura Penale, all'art. 630, stabilisce che la revisione può essere richiesta se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale; e tale richiesta di revisione può essere avanzata senza limiti di tempo a favore dei condannati.

Tale regola, evidentemente ispirata al principio del *favor rei*, è confermata dall'art. 669 c.p.p. – *pluralità di sentenze di condanna per lo stesso fatto* –, seppur dettato in tema di esecuzione ma ritenuto da costante giurisprudenza applicabile, in base ai principi generali del processo penale, anche in fase di cognizione.

Tale disposizione, benché non espressamente menzionata quale condizione della revisione nel nostro Regolamento di Giustizia, non può che trovare ingresso nel nostro ordinamento in forza del ricordato, inderogabile, principio del "*superiorem non recognescens*".

Peraltro, come ribadito dalla Procura Federale, l'art. 630 c.p.p. è una norma posta a presidio del nostro ordinamento costituzionale, in specie del principio di cui all'art. 24/3 Cost., norma funzionale alla riparazione di possibili errori giudiziari nella sua tensione alla salvaguardia del principio di innocenza, principio che permea di sé ogni ramo dell'ordinamento giuridico, e che certamente vincola an-

che questa Corte.

Il problema del conflitto tra decisioni relative alla medesima vicenda, anche emesse da differenti giurisdizioni, dovrà essere risolto riconoscendo la prevalenza della sentenza più favorevole. In tal senso, la Corte di Cassazione ha ritenuto, infatti, configurarsi un vero e proprio diritto dell'imputato (Cass. Pen., quinta sezione, 16 giugno 2016, n. 25088).

La decisione si basa sul principio del *ne bis in idem* che - ribadisce la Cassazione - permea l'intero ordinamento giuridico. Un principio - ricordano i giudici - che, pur non trovando una copertura testuale nella Costituzione italiana, è ampiamente "tutelato" nei principali strumenti internazionali in materia di diritti fondamentali: particolarmente rilevante, in proposito, l'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La stessa CEDU, peraltro, recepisce, all'art. 6, comma 2, quella presunzione di innocenza che già trova, nel nostro ordinamento interno, un richiamo fondamentale all'art. 27, comma 2, Cost.

E corollario inscindibile della presunzione di innocenza è il diritto alla revisione di una condanna contrastante con altro provvedimento di assoluzione. E' la previsione dell'art. 669 c.p.p. - *Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre* - che viene qui in evidenza e viene posta a fondamento del giudizio di revisione di cui all'art. 630 dello stesso codice.

E che tale disciplina sia applicabile anche a due pronunce rese da giurisdizioni differenti - interne o sovranazionali -, è pacifico in forza dei principi qui espressi. In proposito, basti ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2011, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 c.p.p., laddove non prevedeva un'ipotesi di revisione per il caso in cui ciò fosse stato necessario per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Con la conseguenza che questa Corte oggi chiamata a decidere, nel contrasto tra due sentenze rese da due giurisdizioni differenti, non può che accogliere la domanda di revisione (art. 630 c.p.p.) e conformarsi alla sentenza più favorevole agli incolpati nelle motivazioni con cui si è pronunciato il CAS di Losanna (art. 669 c.p.p.).

Nel nostro ordinamento, ove due sentenze per lo stesso fatto siano la prima di condanna e la seconda di assoluzione, l'imputato è innocente. Né può sottacersi

che il proscioglimento operato dal CAS Losanna fa venir meno la stessa possibilità di imputare legittimamente ai reclamanti quel danno di immagine che pur trovava – correttamente – uno spazio rilevante nella precedente decisione di condanna di questa Corte.

5) I ricorrenti, infine, nel caso di specie, non erano peraltro vincolati ad alcun termine per la proposizione della domanda di revisione. Nella fattispecie, infatti, non si tratta di alcuna delle ipotesi di revisione stabilite dall'art. 57 del Regolamento di Giustizia FIGB. Come stabilito dall'art. 630 c.p.p. non vi è termine alcuno da rispettare per la proposizione della domanda di revisione in tema di contrasto di giudicati.

PQM

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sulla istanza di revisione proposta dai tesserati sigg.ri Fulvio Fantoni (FNV0010) e Claudio Nunes (NND004) per la revisione, ovvero per la revocazione, a seguito della decisione di proscioglimento del CAS di Losanna, della sentenza n. 3 del 10.6.16 resa da questa Corte, così provvede:

Accoglie il ricorso per la revisione ed in riforma della indicata sentenza n.3/16 assolve i tesserati per insufficienza di prove.

Nulla per le spese.

Dispone che la Segreteria della Giustizia Sportiva provveda alla immediata pubblicazione della sentenza sul sito internet della Federazione.

Così deciso in Milano, addì 15 luglio, 2018

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli



Il Consigliere relatore

Prof. Giuliano Balbi

